



Spett.le
Operatore economico

Prot. n. 182 /DIRAMM/LP/mgo-24
Roma, 17 maggio 2024

Lettera di invito a procedura negoziata - Disciplinare

*Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio assicurativo **“Rimborso spese mediche categorie Dipendenti e Dirigenti (no FASDAC)”**, per un periodo di 12 mesi dal 01/07/2024 al 30/06/2025 – CIG B1BC8D644F*



PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA.....	8
3.1. DURATA.....	10
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	222
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOC. DI GARA.....	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14. CLAUSOLA BROKER.....	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO TELEMATICO.....	29
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	30
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	30
16. OFFERTA TECNICA.....	32
17. OFFERTA ECONOMICA.....	323
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
18.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	34
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	34
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	34
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	34
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	39
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40



PREMESSE

La presente lettera di invito, che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle modalità di presentazione dell'offerta nonché alla procedura di aggiudicazione.

Con Determina Prot. n. 181/DIRAMM/SG/Lp-2024 del 17/05/2024, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (di seguito anche "ANCI" o "Stazione Appaltante") ha deciso di affidare il servizio di assicurazione "Rimborso spese mediche categoria dipendenti e Dirigenti (no FASDAC)", mediante esperimento della presente **procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 76, co. 1 e 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 mediante lettera di invito agli Operatori economici iscritti alla categoria dei servizi assicurativi del proprio Albo fornitori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 del D. Lgs. 36/2023.**

La presente procedura negoziata viene esperita a seguito di n. 2 procedure di gara – una gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ed una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 76, comma 2 lett. a) – entrambe con esito negativo in quanto nessun Operatore economico ha partecipato alle suddette procedure.

L'Affidamento costituisce un appalto occasionale congiunto che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 62, comma 5 lett. d) e comma 14, del D.lgs. 36/2023, ANCI ha indetto, in qualità di Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 36/2023, in nome e per conto proprio e dei seguenti soggetti: **Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL** (di seguito, solo "IFEL"), **CITTALIA - Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza** (di seguito, solo "CITTALIA"), **COMUNICARE – ANCI Comunicazione ed Eventi S.r.l. Unipersonale** (di seguito, solo "ANCIcomunicare"), di seguito anche collettivamente "Enti aderenti".

L'affidamento avverrà ai sensi dell' art. 76, commi 1 e 2 lett. a) del d.lgs. 36/ 2023 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche il "Codice"), mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, in unico lotto, attraverso la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it/> e, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D. Lgs. 36/2023.

Per garantire la continuità del servizio, considerata anche l'imminente scadenza dei contratti prorogati sino al 30.06.2024 e la complessità della presente gara, circostanza quest'ultima che potrebbe dilatare i termini della procedura, si ritiene, quindi, impossibile rispettare i termini di 30 giorni previsti per la ricezione delle offerte e pertanto si intende applicare l'art. 72, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, secondo il quale la stazione appaltante per la ricezione delle offerte può fissare *"un termine non inferiore a dieci giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare l'offerta"*.

Il presente invito è rivolto agli operatori economici del settore iscritti nell'elenco ANCI.

La polizza dovrà essere gestita tramite una CASSA di Assistenza/Fondo Sanitario, abilitata a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del servizio di assicurazione sanitaria



integrativa oggetto della presente procedura ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. L'importo di aggiudicazione del servizio è onnicomprensivo e include ogni spesa di adesione al Fondo, compresa la quota associativa, se dovuta.

La CASSA di Assistenza/Fondo sanitario verrà indicato dall'Operatore economico dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

La durata della presente procedura è prevista per un massimo di 3 mesi dall'invio della Lettera di invito, ai sensi dell' art. 17, comma 3 e All. I.3 del D. Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma - codice NUTS ITI43.

Polizza assicurativa "RIMBORSO SPESE MEDICHE CATEGORIE DIPENDENTI E DIRIGENTI (no FASDAC)" CIG B1BC8D644F

Il Responsabile unico del progetto è Lara Panfili, via dei Prefetti 46, 00186 Roma, panfili@anci.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il Gestore della Piattaforma è Digital PA S.r.l.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza



dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “*Disciplinare telematico*” (doc. 3), che costituiscono parte integrante della presente Lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della Lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare. E nei *Manuali Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma di negoziazione.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;



- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione nel sito <https://anci.acquistitelematici.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla piattaforma o, se previsto dalla Stazione Appaltante, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i *Manuali – Guide* presenti nella sezione *Guide*, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito/Disciplinare;
- 2) Schema di domanda di partecipazione;
- 3) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "*Disciplinare telematico*";
- 4) Capitolato di Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE CATEGORIE DIPENDENTI E DIRIGENTI (no FASDAC)
- 5) Scheda tecnica contenente i criteri tabellari (I) di valutazione dell'offerta tecnica;
- 6) Scheda di Offerta economica;
- 7) Statistica sinistri per le annualità 2022



8) Statistica sinistri per le annualità 2023

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: www.anci.it nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e sulla Piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it> nella sezione “Atti di gara” dedicata alla presente procedura.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in via telematica, attraverso la Piattaforma, dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione appaltante", presente in "Dettagli" della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 (sei) giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, visibili, una volta selezionato "Dettagli" nella tendina a sinistra, in "I tuoi quesiti". Il quesito sarà tradotto in FAQ visibile, sempre nella tendina a sinistra, da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

I quesiti pervenuti oltre il predetto periodo non saranno presi in considerazione e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Gli eventuali chiarimenti, forniti da A.N.C.I. ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita “Area messaggi” ovvero in cruscotto “Ultimi messaggi ricevuti non letti”. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa la Piattaforma nelle aree dedicate alle comunicazioni. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono



effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dichiarato dall'Operatore economico ovvero a quello presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA.

Il servizio è prestato in favore del personale con qualifica di Dipendente e Dirigente non assistito dal FASDAC delle Aziende Associate, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche ed opera sia in caso di malattia che di infortunio. I soggetti di cui sopra sono i titolari di copertura sanitaria; il servizio opera, inoltre, in favore del nucleo familiare fiscalmente a carico del titolare.

Il contratto prevede l'adesione dell'ANCI e delle Aziende associate del Gruppo ad un Fondo Sanitario per garantire ai propri dipendenti beneficiari di cui al Capitolato di polizza (doc. 4), ed ai dipendenti delle Aziende Associate, un'assistenza sanitaria privata che affianchi le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, attraverso prestazioni sanitarie integrative, aggiuntive, duplicative o complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Il corrispettivo per tale adesione sarà a carico delle Aziende Associate.

Le prestazioni di cui al capo precedente confluiranno dunque all'interno della Cassa iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Le prestazioni sanitarie potranno essere erogate sia in forma diretta, attraverso il ricorso a strutture e/o medici convenzionati, che in forma indiretta attraverso il rimborso delle spese sanitarie sostenute, nei termini, nella misura e con le modalità indicate nel Capitolato di Polizza (doc. 4).

.Di seguito la Tabella indicante il dettaglio degli importi riferiti a ciascun Ente

Tabella n. 1 – Dettaglio ed importi delle prestazioni oggetto della Polizza “Rimborso Spese Mediche categorie Dipendenti e Dirigenti (no FASDAC)” – CIG B1BC8D644F



n.	Descrizione Servizi	CPV	Importo annuale
1	ANCI – Rimborso spese mediche	66512220-0	€ 235.000,00
2	IFEL - Rimborso spese mediche dipendenti e dirigenti	66512220-0	€ 129.100,00
3	CITTALIA - Rimborso spese mediche dipendenti e dirigenti	66512220-0	€ 205.000,00
4	ANCICOMUNICARE - Rimborso spese mediche dipendenti e dirigenti	66512220-0	€ 32.500,00
		Totale	601.600,00

L'importo annuale per Rimborso spese mediche a copertura piena è dettagliato nella seguente tabella:

n.	ENTE	NUMERO NUCLEI	PREMIO LORDO PER NUCLEO	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO
1	ANCI	94	€ 2.500,00	€ 235.000,00
2	IFEL	43	€ 2.500,00	€ 107.500,00
3	CITTALIA	82	€ 2.500,00	€ 205.000,00
4	ANCICOMUNICARE	13	€ 2.500,00	€ 32.500,00

L'importo annuale per Rimborso spese mediche a copertura integrativa è dettagliato nella seguente tabella:

n.	ENTE	NUMERO NUCLEI	PREMIO LORDO PER NUCLEO	PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO
1	IFEL	12	€ 1.800,00	€ 21.600,00

L'importo complessivo a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 14 lett. a), del D.Lgs. 36/2023 è di € 601.600,00 (euro seicentounomilaseicento/00) per una durata di 12 mesi (un anno).

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi:

- premio aggiudicati nelle precedenti edizioni di gara pubblicate;
- il rapporto sinistri/premi.

L'importo complessivo a base di gara è costituito dalla somma del premio assicurativo lordo, per ciascun Ente aderente alla Cassa, comprensivo di imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0 (zero).



Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023, attesa la peculiarità dei servizi assicurativi, l'importo a base di gara non prevede la stima puntuale dei costi della manodopera.

I contratti collettivi applicati sono AISA e/o ANIA.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio di ciascun Ente aderente.

La polizza dovrà essere gestita tramite una CASSA di Assistenza/Fondo Sanitario, abilitata a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del servizio di assicurazione sanitaria integrativa oggetto della presente procedura ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. L'importo di aggiudicazione del servizio è onnicomprensivo e include ogni spesa di adesione al Fondo, compresa la quota associativa, se dovuta.

La CASSA di Assistenza/Fondo sanitario verrà indicato dall'Operatore economico dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

3.1. DURATA

La durata dell'affidamento è di un anno (12 mesi) e decorre dalle ore 0:00 del 01/07/2024 sino alle ore 24:00 del 30/06/2025.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto:

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice e comunque non superiore a 180 gg..

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 902.400,00 (euro novecentoduemilaquattrocento/00).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura di affidamento è riservata esclusivamente alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura oggetto di appalto:



a) operatori economici aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami assicurativi pertinenti ai rischi per cui si presenterà l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, rientranti nell'elencazione di cui all'art. 65, D.lgs. n. 36/2023;

b) operatori economici aventi sede in Stati diversi dall'Italia di cui agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. È ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile, nei termini previsti dal presente Lettera di invito e dai Capitolati fermo restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art 1911 c.c., la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante delle Imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo Lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo Lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui alla presente Lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: presenta dichiarazione giurata relativa all'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



- b) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
- c) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della gara.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- i) in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- ii) in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Ai fini della comprova, la stazione appaltante acquisisce la documentazione d'ufficio tramite il FVOE 2.0.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice dei contratti pubblici non inferiore € 1.203.200,00 (euro unmilione duecentotremiladuecento/00). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



a) **Raccolta premi specifica medio annua relativa a servizi assicurativi analoghi per il medesimo rischio oggetto di affidamento**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di comunicazione del presente invito, non inferiore € 601.600,00 (euro seicentounomilaseicento/00). Tale requisito è funzionale a garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità e affidabilità economico-finanziaria proporzionata al valore del Contratto oggetto di affidamento.

La comprova di tale requisito è fornita mediante:

- Una dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui l'operatore economico attesti di aver stipulato nel triennio di riferimento polizze relative ai servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, sufficienti a comprovare il possesso del requisito della raccolta premi specifica dichiarata. In caso di aggiudicazione l'operatore economico dovrà fornire la documentazione consistente in un elenco delle polizze stipulate.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di polizze, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla Società, o del Collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- ✓ che le polizze di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere alla raccolta premi specifica richiesta a titolo di requisito di ammissione;
- ✓ quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi comprensivo di ogni onere, imposta e accessori;
- In caso di Committenti pubblici (amministrazioni ed Enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e dagli Enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento;
- In caso di Committenti privati, i contratti, o in via subordinata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

a) **Aver sottoscritto con Enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni, almeno n. 3 (tre) contratti assicurativi analoghi al ramo assicurativo oggetto del presente appalto.**

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con cui si attesti il possesso di uno o più dei seguenti documenti:

- In caso di servizi prestati in favore di Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- In caso di servizi prestati in favore di committenti privati, originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La documentazione dovrà essere fornita dall'Operatore economico in caso di aggiudicazione della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione, rilasciata dall'ente che ha attribuito il rating dichiarato dal concorrente, attestante il possesso della relativa classificazione in corso di validità.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento, in coassicurazione /consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione alla prestazione di servizi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto da:
 - da ciascun componente del raggruppamento, in coassicurazione /consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito relativo alla raccolta premi specifica medio annua relativa ai servizi assicurativi di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale e dalle imprese coassicurate nel complesso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.



Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) richiesto in relazione alle prestazioni assicurativi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il **requisito di rating di cui al punto 6.3 lett. b)** in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, sia costituiti che costituendi, deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione alla prestazione di servizi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere posseduti:

- a. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.



Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.2 e 6.3 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.



Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nell'eDGUE le parti del servizio, nonché la quota percentuale della prestazione che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Le dichiarazioni di subappalto del concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni o le parti di prestazioni che si intendono subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'importo a base di gara, ovvero altra percentuale ai sensi comma 1 del medesimo articolo del Codice e precisamente di importo pari ad euro € 18.048,00 (euro diciottomilaquarantotto/00).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del



medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se, sia il Consorzio sia la consorziata designata, posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso dell'Attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs n. n. 231 dell'8 giugno 2001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo dovuto è pari a € 90,00.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 07/06/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di *100 MB* per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al Punto 1 e nel Disciplinare telematico e nei Manuali-Guide disponibili nella Piattaforma telematica nella sezione Guide, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'Offerta nella Piattaforma. Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile la guida: "Presentazione delle offerte telematiche" al link "Istruzioni e manuali" del menù "Informazioni" della Piattaforma telematica.



In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, sarà l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati all'interno della piattaforma telematica per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico, la quale, con riferimento all'indicazione della "Forma di partecipazione", dovrà indicare "Sì" al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e specificare nel campo "Denominazione raggruppamento temporaneo" un nome convenzionale attribuito al raggruppamento (che verrà utilizzato dalla Stazione appaltante per identificare celermente il raggruppamento in fase di gara, fermo restando la composizione dello stesso e gli obblighi di rappresentanza posti all'impresa mandataria), proseguendo poi secondo le indicazioni del su citato documento di sistema.

La piattaforma telematica prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente (c.d. Plico telematico) delle seguenti Buste telematiche:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta Tecnica;**
- C - **Offerta economica.**

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che:

- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso ottenendo riscontro a video della data e ora di invio dell'offerta;
- il tempo di caricamento del Plico telematico può variare in ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate e, a tal riguardo, non saranno accettate offerte che, alla scadenza del termine per la loro presentazione, non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato;
- la presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti, prima dell'inoltro dell'offerta, alla verifica della loro integrità.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle buste telematiche e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma telematica si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.



Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico trasmesso, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste telematiche presenti all'interno del plico medesimo ma l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Una volta confermato l'invio dell'Offerta sulla piattaforma telematica, il "plico telematico" contenente i dati e i documenti delle buste viene trasmesso alla Stazione Appaltante, con la notifica dell'esito dell'operazione di "Invio offerta", che dà evidenza della data e ora registrata al momento della conferma. La notifica di trasmissione viene inviata all'operatore economico anche tramite PEC.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella documentazione amministrativa, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni proprio allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CLAUSOLA BROKER

L'ANCI dichiara di aver conferito, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 ss.mm.ii, al Broker De Besi Di Giacomo, con sede legale a Roma, in via Lungotevere Flaminio n. 14, l'incarico di brokeraggio assicurativo per la gestione del proprio programma. Di conseguenza, le Aziende Associate aventi diritto ad aderire al piano e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker De Besi Di Giacomo salvo il pagamento dei premi che verrà effettuato direttamente dalle Aziende Associate, per il tramite del Contraente, all'Operatore economico. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dalle Aziende Associate al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dalle Aziende Associate stessa.



La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del presente appalto nella misura dell'7% (setteper cento) del valore complessivo della copertura.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eDGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) ricevuta di pagamento a favore dell'ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 4;
- 8) comunicazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- 9) dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato sub 2) "Schema di domanda di partecipazione" e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e inserita nell'apposito campo obbligatorio della Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti l'invio della Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- che il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto oggetto di affidamento è il CCNL AISA e/o ANIA (Si specifica che l'Operatore economico potrà indicare un contratto Collettivo differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ANCI reperibile sul sito istituzionale www.anci.it e di impegnarsi, in caso di



aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda, copia del documento di identità, copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare



la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO TELEMATICO

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione *Cruscotto*, attraverso il pulsante *Compila eDGUE response* presente all'interno del box *Gare e negoziazioni*. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione *Documentazione di gara*, il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella eDGUE Request.

Infine, l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in formato pdf, in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo).

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale *Guida all'eDGUE Response*.

Presenta, inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Lettera di invito e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, GEIE, coassicurazione da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni di Imprese di rete da ognuna delle Imprese retiste, se l'intera Rete partecipa, ovvero dall'Organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi cooperativi, di Consorzi artigiani e di Consorzi stabili, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.



15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il eDGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice



conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



16. OFFERTA TECNICA

Nella sezione “Offerta Tecnica” l’operatore economico deve inserire sulla Piattaforma telematica, la “Scheda di Offerta Tecnica” generata dall’apposita sezione della Piattaforma telematica, secondo i criteri di cui alla Scheda tecnica, allegata alla presente Lettera di invito e Disciplinare (All. sub. 1). L’Operatore economico dovrà rispondere ai quesiti presenti nella Piattaforma telematica sezione Offerta Tecnica, nella schermata proposta e secondo le indicazioni riportate, il sistema genererà una offerta tecnica che andrà scaricata, firmata digitalmente e ricaricata nell’apposito spazio.

L’Offerta tecnica deve in ogni caso rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 della presente Lettera di invito e Disciplinare.

Nel caso di Offerta presentata da Operatori economici che partecipano in forma plurisoggettiva (es. raggruppamenti temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi ordinari etc.) la stessa dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori (nel caso è necessario allegare anche copia della procura firmata digitalmente) di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

Si rammenta che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico, ovvero riconducibile all’offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “Offerta economica” l’Operatore economico deve inserire nella Piattaforma, l’Offerta economica predisposta preferibilmente secondo il “Prospetto dell’Offerta” facente parte dei documenti di gara elencati al punto 2.1 della Lettera di invito.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ***Premio annuale offerto per ogni nucleo familiare per personale con copertura piena comprensivo di ogni onere, imposta e accessori***, espresso sia in cifre che in lettere, con numero di cifre decimali non superiori a tre.
- ***Premio annuale offerto per ogni nucleo familiare integrativa per personale con copertura integrativa al fondo QUAS, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori***, espresso sia in cifre che in lettere, con numero di cifre decimali non superiori a tre.

Si precisa che, considerata la peculiarità dei servizi assicurativi, non è richiesto ai concorrenti di indicare, nell’Offerta economica, i costi della manodopera e gli altri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri saranno comunque oggetto di valutazione in caso di verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del Codice.



Si precisa che in caso di discordanza, l'Amministrazione considererà valido il prezzo espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Scheda tecnica con la relativa ripartizione dei punteggi allegata alla presente Lettera di invito/Disciplinare (All. sub 1)

Nella colonna "Punteggio massimo" vengono indicati i **Punteggi tabellari**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Qualora per l'attribuzione del punteggio tecnico sia richiesto al concorrente di inserire un valore monetario, si fa presente che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, e qualora il concorrente inserisca un numero di cifre decimali superiori a 2, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "Punteggio massimo" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.



Quanto all'offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti.

Il punteggio verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica:

$$P = K \times P_{\min} / P_{\text{off}}$$

Dove

P= Punteggio attribuito all'offerta in esame;

K= 20 (Punteggio massimo conseguibile);

P_{min}= Prezzo dell'offerta più bassa;

P_{off}= Prezzo dell'offerta in esame;

I risultati saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei **Punteggi tecnici** per ogni singolo criterio secondo il metodo a punteggio assoluto.

La migliore Offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il Punteggio tecnico (**PT**) ed il Punteggio economico (**PE**),

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione opera ai sensi dell'art. 93, comma 4 del Codice degli appalti.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 10/06/2024 alle ore 10:30

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;



- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rup accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta conclusa la fase di controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** procede allo sblocco e all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *relativamente* a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 della Lettera di invito e Disciplinare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.



La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità precedentemente descritte e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi tecnici di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera di invito.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.



Il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta di spiegazioni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo punto 23.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito ed è immediatamente efficace.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque, entro 60 gg. dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 e 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto potrà essere iniziata prima della stipula del contratto al fine di garantire al personale ANCI ed a quello degli Enti aderenti, la continuità della copertura assicurativa della polizza Rimborso delle spese mediche in scadenza al 30/06/2024. Non garantire il suddetto servizio assicurativo, determinerebbe anche un grave pregiudizio per l'ANCI stessa e per gli Enti che verrebbero meno all'impegno assunto in sede di Contrattazione collettiva.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.



All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, secondo lo Schema di Convenzione Quadro (cfr doc.13) del presente Disciplinare.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun Lotto ha l'onere di prendere visione del Codice di Comportamento ("Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 ("PTPC") adottati dall'ANCI e consultabili sul sito www.anci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.



Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è prevista la costituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il collegio esprime pareri e adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 803 ter codice di procedura civile.

Il collegio sarà composto da tre componenti (scelti di comune accordo) e spese dello stesso saranno divise equamente tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del Contratto da parte della Stazione appaltante.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da ANCI, in qualità di Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il Contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della Stazione appaltante stessa che svolgono attività ad esso attinente e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.anci.it sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti" e sulla pagina <http://anci.acquistitelematici.it>.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati



che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è ANCI con sede legale, in Roma, Via dei Prefetti, 46, in persona del – data *protection officer* (rpd – dpo) il sig. Massimiliano Girolami, contattabile all'indirizzo email rpd@anci.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati relativamente all'appalto è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA S.r.l.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, il Legale rappresentante pro tempore del Concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico del Progetto

Lara Panfilì

All. 1) Scheda tecnica per la valutazione dell'Offerta tecnica.